



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 05/02/2018

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

ROMOLI ANDREA	Presente	NALDINI CATIA	Presente
CARBINI FRANCESCO	Presente	NARDI MARCELLO	Presente
ERMINI CRISTINA	Assente	NOSI GIOVANNI	Presente
GHIORI SIMONE	Presente	PELLEGRINI FRANCESCO	Presente
GOVONI MARIA TERESA	Presente	PIA ANTONINO	Presente
GUALDANI CHIARA	Presente	PIERAZZI TOMMASO	Presente
MATASSONI ANIESE	Presente	VENUTI PIERO	Presente
MARTELLINI LORENZO	Presente	VILIGIARDI MAURIZIO	Presente
MARZIALI MARIO	Presente		

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Delibera n. 6 del 05/02/2018

Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE,
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

CORSI DAVID [X]

FABBRI BARBARA []

LAMIONI ANNAMARIA [X]

PASCUCCI GIAMMARIO [X]

ROMEI SANDRA []

Delibera n. 6 del 05/02/2018

Proposta n. 1519/2017

Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all'Assessore Annamaria Lamioni, promotrice della deliberazione in esame che provvede all'esposizione della stessa.

Prende la parola il Capogruppo Consiliare Cresce San Giovanni, Francesco Carbini osservando, a sua parere, l'erroneità della trattazione disgiunta delle tariffe ed aliquote rispetto al bilancio di previsione.

Interviene il Consigliere PD, Giovanni Nosi affermando che l'invarianza delle tariffe ed aliquote non lascia in merito spazi di manovra per l'Amministrazione comunale nel bilancio di previsione. Puntualizza il Consigliere che l'unica modifica minimale ha riguardato la COSAP.

Prende la parola il Consigliere Altra San Giovanni, Lorenzo Martellini, facendo proprie le considerazioni del Capogruppo Consiliare Cresce San Giovanni, Francesco Carbini.

Chiarisce a sua volta il Sindaco che la determinazione delle tariffe ed aliquote costituisce ad ogni modo attività prodromica rispetto all'approvazione del bilancio di previsione.

Puntualizza il Capogruppo Consiliare PD, Simone Ghiori che negli anni 2015 e 2016 il bilancio di previsione è stato approvato unitamente alle tariffe ed aliquote, diversamente, nell'anno 2017, quest'ultime sono state deliberate in una distinta e precedente seduta del Consiglio Comunale rispetto al bilancio. Prosegue il Capogruppo Consiliare manifestando la propria soddisfazione in merito all'invarianza delle tariffe ed aliquote nonostante il momento di difficoltà. Conclude ribadendo che anche in fase di approvazione del bilancio è consentita comunque una revisione, in senso riduttivo, delle imposte.

Termina la discussione l'Assessore Annamaria Lamioni chiarendo, in via preliminare, che allo stato lo schema di convenzione è stato approvato dalla Giunta Comunale ed esprimendo le proprie considerazioni finali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011, nell'ambito del processo di riordino della materia tributaria locale, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, disciplinano l'IMU, rimandando tra l'altro anche al D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell'ICI;
- la L.228/2012, il D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013 il D.L. n. 54/2013 convertito in L. n. 85/2013 e infine il D.L. 102/2013 convertito in L. n. 5/2014 hanno dapprima sospeso e poi abrogato il pagamento delle rate IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze e immobili assimilati per l'anno d'imposta 2013;

Delibera n. 6 del 05/02/2018

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) ha istituito la IUC, Imposta Municipale Unica, costituita da IMU, avente componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, dalla TASI riconducibile alla fruizione dei servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e dalla TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la legge n. 208 del 28.12.2015, (legge di stabilità 2016), ha introdotto alcune novità in materia di IMU modificando l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;
- la legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di bilancio 2017) non ha introdotto alcuna modifica rilevante in materia di IMU, mantenendo invariato quanto in vigore per l'anno 2016.

Richiamato l'art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che conferma il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli precedentemente deliberati, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Considerato che:

1. l'art. 1 co. 703 della legge di stabilità 2014 fa salva la previgente disciplina per l'applicazione dell'IMU;
2. l'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 così come modificato dalla L. n. 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze ad eccezione di quelle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
3. per abitazione principale è da intendersi l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che le pertinenze della stessa sono quelle esclusivamente classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
4. il punto 3) del co. 707 della legge di stabilità 2014 prevede che i comuni possano, tra l'altro, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. l'art. 13 della legge n. 208 del 28.12.2015 prevede che a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

Delibera n. 6 del 05/02/2018

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34;
- che il co. 26 della legge di stabilità 2016 disponeva la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali per l'anno 2016, nella parte che prevedono aumenti delle aliquote e delle addizionali, che devono rimanere uguali all'anno 2015, salvo per le tariffe della TARI;
- che il comma 37 dell'articolo 1 della legge 205/2017 estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI). Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

Rilevato, inoltre che, ai sensi del co. 2 del citato art. 13 DL 201/2011 già modificato con legge 208/2015 l'IMU non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G. U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato inoltre, che a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 13 co. 2 citato, come modificato dal D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale,

Delibera n. 6 del 05/02/2018

una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE, già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto, altresì che ai sensi del co 9 bis dell'art. 13 citato in precedenza "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati".

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

Visto il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed in particolare l'art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie.

Rilevato che occorre determinare le aliquote IMU a valere per l'anno 2018, ai sensi del co. 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 151, comma 1 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

Visto l'articolo 1 del DM 29 novembre 2017 il quale prevede che

1. *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2018.*
2. *Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."*

Atteso che per effetto del comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Visti inoltre il comma 7 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, con il quale viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento o diminuzione da parte dei comuni di 0,2 punti percentuali.

Delibera n. 6 del 05/02/2018

Tenuto conto,

- che il co. 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabiliva per l'anno 2014 che la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia impositiva, non poteva superare l'aliquota massima applicabile al 31 dicembre 2013 per sola IMU; tali limiti sono fissati in via ordinaria al 1,06 per cento oltre altre minori aliquote previste dalla legge per tipologie diverse;
- che il co. 679 della legge di stabilità n. 190/2014 conferma anche per il 2015, modificando il co. 677 della L. 147/2013, i limiti di cui sopra;
- che le aliquote fanno riferimento a ciascun anno d'imposta
- di quanto contenuto nella risoluzione MEF N. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Tenuto conto del necessario coordinamento normativo e regolamentare deliberato con il Regolamento IUC approvato con delibera cc n. 11 del 27.02.2014 e in vigore dal 1 gennaio 2014, e s.m.i..

Dato atto con proposta di delibera del cc n. 1542/2018, e di cui al punto successivo dell'ordine dei lavori della seduta odierna, viene stabilita un'aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d'imposta, pari a 0,17 per cento, tranne che per le aree edificabili per le quali l'aliquota è pari allo 0,14% in ragione della diversa tipologia e destinazione d'uso del bene immobile.

Ritenuto per quanto sopra, sulla base di simulazioni compiute dal Servizio Entrate, al fine di mantenere i servizi erogati questo ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di approvare le aliquote 2018 come di seguito descritte:

ALIQUOTA ORDINARIA		0,89 per cento
<u>Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d'imposta. Per le fattispecie più sotto riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:</u>		
1)	ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze	0,43 per cento
2)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,46 per cento
3)	Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di contratti a canone concordato (ex lege 431/1998)	0,85 per cento
4)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito	0,85 per cento

Delibera n. 6 del 05/02/2018

	(contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il secondo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	
5)	Immobili cat. D	0,89 per cento, aliquota ordinaria , di cui 0,76 allo Stato e 0,13 al Comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alle persone (ASP)	0,38 per cento
7)	Immobili di categoria A10/C1/C3/	0,78 per cento
8)	Immobili strumentali all'attività d'impresa in regime di start up registratesi in CCIAA dal 01.01.2012 per le categorie C1/C2/C3/D1/D7/D8	0,78 per cento (con riduzione del 50% d'imposta per i primi 3 anni. Per gli immobili di categoria D la riduzione si applica alla sola parte di competenza comunale)
9)	AREE EDIFICABILI	0,92 per cento
10)	TERRENI, (salvo terreni esenti in base al co 13 art. 1 della legge n. 208/2015)	0,92 per cento

Precisato che nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato, secondo il disposto dell'art. 1 comma 10 della legge 208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si applica l'aliquota ordinaria dello 0,89 essendo la base imponibile ridotta del 50%.

Ritenuto altresì confermare anche per il 2018, nella misura di Euro 200,00, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze spettante per le fattispecie elencate al punto 1 e, ai sensi del co. 10 dell'art. 13 cit., per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

Ritenuto di confermare per l'anno 2018, come per l'anno 2017 l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Ritenuto di prevedere al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, relativamente all'assimilazione di cui sopra, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti interessati, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, da far pervenire al Delibera n. 6 del 05/02/2018

Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2019, indicando gli immobili oggetto di assimilazione, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini, il soggetto passivo decade dal beneficio.

Ritenuto, altresì, disporre sempre al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi di cui al punto 2) e 3) e 4), da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2019, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal beneficio.

Ritenuto di prevedere per l'applicazione della riduzione dell'imposta di cui al punto 8) della tabella la presentazione di apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta dal comune, da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2019, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal beneficio.

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

Preso atto del parere favorevole espresso a maggioranza dalla II commissione consiliare nella seduta del 01.02.2018.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area III supporto in base all'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 per il rispetto dell'art. 175 del medesimo testo unico.

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto ed in trattazione presentata in data odierna dall'Assessore Annamaria Lamioni.

Eseguita la votazione nei modi e forme di legge, si accerta il seguente risultato: voti favorevoli n. 10 (maggioranza); contrari: 6 (minoranza); astenuti: nessuno.

DELIBERA

I. Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

II. Di approvare per l'anno 2018 le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA ORDINARIA	0,89 per cento
---------------------------	-----------------------

Delibera n. 6 del 05/02/2018

Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d'imposta. Per le fattispecie più sotto riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze	0,43 per cento
2)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,46 per cento
3)	Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di contratti a canone concordato (ex lege 431/1998)	0,85 per cento
4)	Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il secondo grado. Nell'immobile l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l'occupante sia comproprietario dell'abitazione utilizzata.	0,85 per cento
5)	Immobili cat. D	0,89 per cento, aliquota ordinaria, di cui 0,76 allo Stato e 0,13 al Comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alle persone (ASP)	0,38 per cento
7)	Immobili di categoria A10/C1/C3/	0,78 per cento
8)	Immobili strumentali all'attività d'impresa in regime di start up registratesi in CCIAA dal 01.01.2012 per le categorie C1/C2/C3/D1/D7/D8	0,78 per cento (con riduzione del 50% d'imposta per i primi 3 anni. Per gli immobili di categoria D la riduzione si applica alla sola parte di competenza comunale)
9)	AREE EDIFICABILI	0,92 per cento
10)	TERRENI, (salvo terreni esenti in base al co 13 art. 1 della legge n. 208/2015)	0,92 per cento

III. Di precisare che nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato, secondo il disposto dell'art. 1 comma 10 della legge 208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si applica l'aliquota ordinaria dello 0,89 essendo la base imponibile ridotta del 50%.

Delibera n. 6 del 05/02/2018

IV. Di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze per le fattispecie elencate al punto 1) e ai sensi del co. 10 del dell'art. 13 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

V. Di confermare l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

VI. Di confermare, al momento, i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con DGM n. 94/2015.

VII. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda all'apposito regolamento comunale in vigore e alla normativa statale che disciplina l'imposta.

VIII. Di dare mandato al Responsabile del servizio Entrate affinché, ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del DL n. 201/2011, provveda all'invio del presente atto esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale entro il termine ultimo del 21 ottobre p.v. e ai sensi del co. 15 del medesimo articolo di provvedere all'invio dello stesso al Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IX. Di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l'anno 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 1519/2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla presente, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI

SEGRETARIO COMUNALE

FABIO MARIA SACCA

Delibera n. 6 del 05/02/2018



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA'

Vista la Proposta n. 1519/2017, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

- FAVOREVOLE**
 CONTRARIO con la motivazione:

San Giovanni Valdarno, lì 30/01/2018

**Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale**

Proposta n. 1519/2017



CITTA' DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Commissione consiliare permanente N.2
"Politiche finanziarie ed economiche, Risorse dell'Ente, Innovazione, gemellaggi,
comunicazione"

(nominata con Deliberazione consiliare n. 46 del 29/07/2014)

Seduta del 01.02.2018

Ore 17.15

In merito al seguente provvedimento:

Prop. N°1519/2017

Punto n. 3: Imposta municipale propria – IMU approvazione aliquote e detrazioni d'imposta – anno 2018.

LA COMMISSIONE HA ESPRESSO **PARERE** come segue:

NOMINATIVO	Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Assenti Alla votazione	Note e dichiarazioni di voto
Nosi Giovanni	X	X				
Martellini Lorenzo	X			X		
Govoni Maria Teresa	X	X				
Ghiori Simone	X	X				
Pellegrini Francesco					X	
Pierazzi Tommaso					X	
Carbini Francesco	X			X		
TOTALE VOTI	5	3		2	2	

Il Presidente

Nosi Giovanni



San Giovanni Valdarno, , 01/02/2018

Certificato ISO 9001 2000 / N°





COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 6 DEL 05/02/2018

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018.**

Si attesta che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

San Giovanni Valdarno, lì 14/03/2018

Il Segretario
SACCA FABIO MARIA
sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 6 DEL 05/02/2018

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018.**

Si attesta che l'Atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione dal 16/02/2018 per 15.

San Giovanni Valdarno, lì 06/03/2018

L'addetto alla Pubblicazione
SACCA FABIO MARIA
sottoscritto con firma digitale